

Art. 3

Al finanziamento di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del Cap. 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita E.S.A.V.) iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 096209740	1.600.000.000	—
Fondo finale di cassa		1.600.000.000
	<hr/>	<hr/>
	1.600.000.000	1.600.000.000
In aumento:		
Cap. 011301410 « Spese per il funzionamento dell'Ente Regionale di Sviluppo (Legge 30 aprile 1976, n. 386) »	1.600.000.000	1.600.000.000
	<hr/>	<hr/>

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 settembre 1978

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1978, n. 51.

Contributo regionale per il funzionamento e l'attività dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.).

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per far fronte alle spese di funzionamento e di attività dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.), come previsto dall'art. 16 della L.R. 9 marzo 1977, n. 27, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.600 milioni per il corrente esercizio finanziario.

Art. 2

Per i successivi esercizi finanziari l'importo sarà fissato con la legge di bilancio della Regione.